**Considerato che,**

**Su proposta dell’Assessore con delega al randagismo, Avv. Maria Lucia Pellegrino, viene presentato in questa seduta il seguente emendamento, ossia all’art. 63 – Disciplina dell’ingresso e circolazione veicoli, al punto b) subito dopo la frase “a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali” viene aggiunto l’inciso “salvo quanto previsto al successivo punto 3.”**

**Viene introdotto il nuovo punto 3.**

**L’originario punto 3. diventa 4.**

**ART. 63 – DISCIPLINA DELL’INGRESSO E CIRCOLAZIONE VEICOLI**

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. Nel cimitero è vietato l’ingresso:
3. alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso in condizioni comunque in contrasto con il carattere e la natura dei luoghi;
4. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani guida per i non vedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.;
5. a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua.
6. È autorizzato l’ingresso nel cimitero anche degli animali d’affezione con cadenza mensile fissata, a decorrere dal 1 Maggio 2022, al primo mercoledì non festivo di ogni mese, con esclusione del solo mese di Novembre.

I cani dovranno essere tenuti costantemente al guinzaglio (non allungabile) dai loro detentori e dovranno indossare la museruola. I cani di grossa taglia dovranno essere condotti da persone in grado di trattenere validamente l’animale. I detentori dei cani dovranno essere muniti di palette o buste e rimuovere le deiezioni solide, pulendo con acqua quelle liquide, nonché lo spazio sporcato dagli animali. I medesimi detentori dovranno esercitare un costante controllo sul comportamento dei loro cani ed impedire che siano sporcate o danneggiate le sepolture o depositate incontrollatamente le deiezioni. Particolare rispetto dovrà essere assicurato ai campi di inumazione ed alle altre strutture cimiteriali, soprattutto se di particolare pregio architettonico o simbolico.

Gli altri animali di affezione potranno accedere al cimitero esclusivamente all’interno di appositi trasportini, portati a mano e costantemente custoditi dai rispettivi detentori.

Gli animali non potranno in ogni caso entrare nei luoghi di culto all’interno del Cimitero.

La presenza degli animali non dovrà incidere minimamente sul rispetto e sulla sicurezza degli altri visitatori, né sui profili di decoro, pulizia e tranquillità del Cimitero.

1. Il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati dalla Giunta Comunale esclusivamente a persone incapaci di deambulare.

* **POLIZIA MORTUARIA**

A livello nazionale, le strutture per il commiato non sono disciplinare/regolamentate (esiste solo un disegno di legge del 2014 fermo al Senato, mai esitato); dal 2008, con al L.R. 34/08 (modificata nel 2010 e poi ancora nel 2020), le strutture per il commiato sono state disciplinate in qualche modo a livello regionale, sebbene con diverse lacune. Il R.R. 8/2015 prevede alcuni requisiti strutturali delle case per il commiato, ma in generale scarseggiano nella legislazione e nella normativa regionali attuali le norme di ubicazione. Ad oggi, l’unica certezza normativa è dettata dal fatto che tali strutture per il commiato possono essere – ordinariamente - realizzate anche all’interno del centro abitato, in qualunque contesto edilizio, anche residenziale, purché attraverso una procedura di deroga alla destinazione d’uso (*da non confondersi con la variante puntuale allo strumento urbanistico, che è un’altra cosa!*) sancita da un pronunciamento del consiglio comunale.

Struttura per il commiato 🡪 può essere di 2 tipi 🡪 1° tipo: sala del commiato (feretro a cassa chiusa, requisiti strutturali meno vincolanti); 2° tipo: casa funeraria (feretro a cassa aperta + locale osservazione salme con impianto teleallarme + locale ristoro dolenti)

Struttura per il commiato 🡪 presentazione progetto, relazione tecnica dell’Ing. Comunale, successiva approvazione da parte del C.C.

(concessione sempre in deroga allo strumento urbanistico, in particolar rispetto alal specifica destinazione d’uso, con pronunciamento in assise consiliare)

Ciò che deve essere valutato, tutte le volte che viene presentato un progetto:

* Interesse pubblico
* Congruità tecnica

Normativa nazionale 🡪 impedisce l’ingresso di animali d’affezione, eccetto cani guida per ciechi